

XIX legislatura

**A.S. 755:**

**“Conversione in legge del decreto-legge  
13 giugno 2023, n. 69, recante  
disposizioni urgenti per l’attuazione di  
obblighi derivanti da atti dell’Unione  
europea e da procedure di infrazione e  
pre-infrazione pendenti nei confronti  
dello Stato italiano”**

Giugno 2023

n. 61



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 755: “Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”». NL61, giugno 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075</i> ) .....	4
Articolo 5 ( <i>Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl</i> ) .....	5
Articolo 6 ( <i>Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008</i> ).....	9
Articolo 7 ( <i>Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812</i> ) .....	10
Articolo 8 ( <i>Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812</i> ) .....	11
Articolo 9 ( <i>Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299</i> ).....	12
Articolo 10 ( <i>Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147</i> ) .....	13
Articolo 11 ( <i>Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231</i> ) .....	15
Articolo 12 ( <i>Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231</i> ) .....	22
Articolo 13 ( <i>Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231</i> ) .....	29
Articolo 14 ( <i>Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231</i> ) .....	32
Articolo 15 ( <i>Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843</i> ).....	44
Articolo 16 ( <i>Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001</i> ).....	46
Articolo 17 ( <i>Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno</i> ).....	48
Articolo 18 ( <i>Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza</i> ) .....	51
Articolo 19 ( <i>Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</i> ).....	56

Articolo 20 ( <i>Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724</i> ).....	58
Articolo 21 ( <i>Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)</i> ) .....	61
Articolo 22 ( <i>Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER</i> ) .....	62
Articolo 23 ( <i>Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso</i> ) .....	64
Articolo 24 ( <i>Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada</i> ) .....	67
Articolo 25 ( <i>Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.</i> ) .....	69
Articolo 26 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	70

## **Articolo 1**

### ***(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)***

L'articolo, alle lettere a) - d), apporta modifiche ed integrazioni alle norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) introducendo una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Le disposizioni stabiliscono che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiara l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia vigenti. Sono inoltre previste le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario.

**La RT** riferisce che l'articolo apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), necessarie a dare seguito ai rilievi della Commissione sulla trasposizione della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi.

Le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell'erario pubblico.

Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore chiaramente ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 2**

### ***(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)***

La norma modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata di cui al DPR n. 131 del 1986 (aliquota del 2 per cento), per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.

La modifica sopprime l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla

cittadinanza. In particolare, l'aliquota agevolata si applica all'acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro e che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**La RT** afferma che la disposizione prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. Tale agevolazione sarebbe fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

Tale disposizione è volta a superare quanto contestato con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione Europea, che ritiene che la nota II-*bis*), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 escluda dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

La RT chiarisce che, ai fini della stima degli effetti della norma, sono state estratte dall'archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).

Applicando all'ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l'imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell'ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l'acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).

Tuttavia, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell'agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).

Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Allargamento della platea dei beneficiari dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso (abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%)	e t	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9

**Al riguardo**, al fine di valutare adeguatamente la quantificazione operata dalla RT, andrebbe chiarito se il valore delle transizioni di immobili preso a riferimento per l'anno 2022 e pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro, si riferisce al valore sul quale è stata calcolata l'imposta di registro (ad esempio sistema del prezzo-valore che si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 120) o si riferisce al valore di compravendita indicato nell'atto di acquisto.

Inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento alla determinazione della percentuale del 58 per cento quale quota di acquisti di prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni. A tal fine, si segnala che la pubblicazione dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate relativa al I trimestre 2023<sup>1</sup> indica una percentuale media per l'anno 2022 del 64,5 per cento e per il I trimestre 2023 del 64,8 per cento.

Analogamente, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa i criteri utilizzati per stimare nel 20 per cento la quota delle transizioni riconducibili ai requisiti previsti dalla presente disposizione sull'ammontare complessivo dei valori dichiarati per le transazioni sulla prima casa.

Infine, si segnala che la norma vige a decorrere dal 14 giugno 2023 mentre la RT, al fine di determinare l'onere per l'anno 2023, effettua una quantificazione a decorrere dal 1° luglio 2023. Sul punto andrebbero fornite rassicurazioni circa la prudenzialità della stima proposta.

### **Articolo 3**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)***

L'articolo consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; le relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa

<sup>1</sup> [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5345760/StatisticheOMI\\_RES\\_1\\_2023.pdf/971e28a4-bc01-23e7-d5f1-ba29043f7f31](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5345760/StatisticheOMI_RES_1_2023.pdf/971e28a4-bc01-23e7-d5f1-ba29043f7f31), pag. 14

europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR. A tal fine, si apportano integrazioni/modificazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

**La RT** certifica che la disposizione reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che la Consob (come noto) non rientra nel perimetro delle PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010), traendo i mezzi necessari al proprio funzionamento dalle contribuzioni sui soggetti vigilati, nulla da osservare.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)***

L'articolo introduce nelle disposizioni vigenti inerenti il processo penale a carico di imputati minorenni una norma volta a prevedere che, nel caso di arresto o fermo di minorenni, la polizia giudiziaria, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne. A tal fine, si integra il comma 1 dell'articolo 18 del D.P.R. 448/1988.

**La RT** conferma che l'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori adeguando la normativa interna a quanto previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, stabilendo il diritto di informare un terzo adulto idoneo al momento della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, nell'ipotesi in cui l'informazione diretta al titolare della potestà genitoriale sia contraria al superiore interesse del minore.

Evidenza che la norma, volta alla tutela del minore, ha carattere ordinamentale e procedurale inserendosi nell'ambito delle comunicazioni effettuate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Gli adempimenti ad essa connessi, rientrando nei compiti e nelle funzioni istituzionali, sono garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 5**

### ***(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 18, comma 2, della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), estende la già prevista facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane anche ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, restando ferma la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana (almeno 52 settimane) e la condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge n. 115 del 2015 (che prevedono il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento del limite massimo di spesa).

**La RT** afferma che la modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/Empl) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni (ovvero, nel caso in esame, la limitazione della possibilità del cumulo solo ad alcune tipologie di trattamenti pensionistici) un "ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE".

Per quantificare l'onere si è proceduto all'analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione, ovvero quelli forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Nota del 19/05/2022, Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 227 del 2010 e disciplinato dal d.P.R. n. 103 del 2014. Tale "elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (articolo 2, comma 3, della legge

n. 227 del 2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana”. Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all’anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell’effettuare le valutazioni che seguono si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.

I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un’età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.

**Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso.**

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	6	12	18
30-34	70	87	157
35-39	130	128	258
40-44	173	121	294
45-49	197	135	332
50-54	274	137	411
55-59	210	103	313
60-64	156	75	231
65-70	121	36	157
>70	29	14	43
Totale	1.366	848	2.214

La RT ha ipotizzato:

- a) che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell’istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell’età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne, cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- b) che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l’età di vecchiaia;
- c) che l’importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell’INPS sia di 20.000 euro;
- d) di incrementare del 20% il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 227 del 2010 e disciplinato dal d.P.R. n. 103 del 2014, è certamente carente per i motivi già indicati.
- e) che il tasso d’inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all’1,7%, per il 2025 all’1,8% e per tutti gli anni successivi al 2%;

f) che il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d'inflazione.

Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un'età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell'incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all'accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l'età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.

Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.

#### **Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione 2023-2032**

Anno di valutazione	Beneficiari	Oneri annui (in migliaia di euro)
2023	151	3.024
2024	152	3.097
2025	158	3.286
2026	169	3.574
2027	190	4.097
2028	217	4.773
2029	235	5.258
2030	246	5.624
2031	244	5.694
2032	242	5.765

Le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l'incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
Estensione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata (comma 1)	s	c	3,0	3,1	3,3	3,6

**Al riguardo**, preso atto della banca dati utilizzata come base per il computo della platea dei soggetti interessati e del successivo incremento del 20% dei possibili beneficiari, la cui limitata prudenzialità appare comunque ampiamente compensata dalle ipotesi assunte alle lettere a) e b), che tendono oggettivamente a sopravvalutare in modo significativo sia l'insieme dei beneficiari che la durata del beneficio stesso (ovvero l'anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia), ritenuto plausibile il valore medio di 20.000 euro relativo alla pensione anticipata a carico dell'INPS, si osserva che perlomeno per il corrente anno, e verosimilmente anche per il successivo, il tasso di inflazione scontato dalla RT è sottostimato, anche in modo significativo. Tuttavia, si evidenzia che l'ipotesi di un tasso di crescita delle retribuzioni allineato a quello d'inflazione appare prudentiale e, soprattutto, che per ogni anno l'onere pensionistico viene calcolato per intero per ogni soggetto beneficiario (nell'anno) dell'anticipo pensionistico, anche se in realtà, ovviamente, una quota dei beneficiari ne fruirà per meno di 12 mesi (e quindi per meno dei 20.000 euro ipotizzati), in quanto accede al trattamento anticipato nel corso dell'anno oppure ne fuoriesce (nel senso che avrebbe avuto accesso al trattamento di vecchiaia) prima dello spirare dei 12 mesi. Nel complesso valutati, i parametri assunti dalla RT e finora illustrati appaiono ispirati a principi di adeguata prudenzialità. Inoltre, nella RT non sono stati considerati i risparmi a regime che, a livello di ogni percettore, scaturiscono dalla differenza fra l'importo del trattamento anticipato (inferiore) e quello del trattamento che si sarebbe percepito al compimento dell'età ordinaria di pensionamento per vecchiaia.

Tanto premesso, si osserva che, sulla base dei dati forniti nella prima tabella, assumendo una distribuzione lineare dei beneficiari all'interno delle fasce di età considerate, la platea del primo anno appare correttamente individuata, mentre quella del secondo anno sembra leggermente sottostimata, atteso che la quota di soggetti che "fuoriesce" dal beneficio dovrebbe essere inferiore (e non sostanzialmente identica come assume la RT) alla quota dei nuovi "entranti", a causa della diversa numerosità delle classi di età coinvolte. Una sottostima marginalmente più elevata della precedente sembra riscontrarsi anche per il terzo anno. La sottostima tende poi a essere riassorbita negli anni successivi. Rilevato che in ogni caso le stime non si discostano in modo significativo da quelle teoricamente calcolabili, che queste ultime scontano una distribuzione lineare dei soggetti all'interno delle varie fasce d'età, il che potrebbe non corrispondere a quanto considerato dalla RT (che magari dispone di dati di maggior dettaglio) e che il quadro d'insieme precedentemente descritto appare prudentiale, si ritiene nel complesso riscontrabile la quantificazione operata dalla RT. Pur superando il periodo decennale di proiezione degli oneri prescritto dalla RT si osserva che per il periodo immediatamente successivo dovrebbe in realtà registrarsi un aumento dell'onere, in quanto verrà coinvolta dalla disposizione la fascia di età (quella composta dai soggetti attualmente fra 50 e 54 anni) di maggiore numerosità (circa un terzo in più della precedente), per cui sarebbe forse stato più opportuno, per quanto non obbligatorio, adeguare al livello massimo di spesa l'onere previsto a regime.

In ogni caso, il meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto delle domande in presenza del raggiungimento del limite di spesa costituisce un valido, ulteriore presidio a tutela dei saldi di finanza pubblica.

## **Articolo 6**

### ***(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)***

Il comma 1, sostituendo il comma 525 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, dispone che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge n. 3 del 2018, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 124 del 2017 (società operanti nel settore odontoiatrico), possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 (relative ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio offerto, nonché al prezzo e ai costi complessivi delle prestazioni ecc.), funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari (il riferimento a tali tipologie di comunicazioni costituisce l'innovazione sostanziale recata dall'articolo in esame).

**La RT** afferma che la norma è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 - pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Articolo 7

### *(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)*

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo finalizzato a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 2 attribuisce ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la fissazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 26.

**La RT** nel ribadire il contenuto della norma, aggiunge che all'onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**La R.I.** aggiunge che la presenza del gas radon rappresenta una criticità poiché il territorio nazionale è caratterizzato da siti con emissività di radon importante in virtù sia della geomorfologia del territorio che delle tecniche costruttive utilizzate, oltre che da altri fattori di gestione della qualità dell'aria indoor. La predisposizione del Piano, svolta con la collaborazione delle amministrazioni interessate, ha evidenziato tale criticità. L'attuazione del piano, discendendo dal recepimento di una direttiva, rappresenta un obbligo comunitario, al quale fare fronte con un impegno di risorse, non reperibili negli stanziamenti ordinari.

Gli interventi necessari sono, in particolare:

- individuazione delle aree interessate, "aree prioritarie", con strumenti di tipo sia geomorfologico e sia di misurazione diretta della concentrazione media annua di radon indoor;
- attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche della situazione;
- monitoraggio dell'evoluzione della situazione
- azioni di formazione dei lavoratori, di informazione della popolazione interessata
- strategie di connessione tra la prevenzione e riduzione del gas radon indoor e gli interventi di efficientamento energetico e gestione della qualità dell'aria indoor.

Il problema dei costi deve, dunque, essere evidentemente tenuto in considerazione anche per consentire al Ministero della salute e al Ministero della sicurezza energetica di garantire la piena attuazione del Piano.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione norma	e/s	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria (comma 1)	s	c	10	10	10	0	10	10	10	0	10	10	10	0

**Al riguardo**, innanzitutto si ricorda che la direttiva 2013/59/Euratom da cui scaturisce la procedura di infrazione in rubrica, è stata recepita con il decreto legislativo 2020, n. 101. La RT allegata allo schema di decreto legislativo<sup>2</sup> per quanto attiene al Piano nazionale d'azione per il radon (articolo 10), affermava che “la disposizione non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto si tratta di attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e che pertanto verranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.” Si prende atto che sono invece necessarie maggiori risorse.

In relazione ai profili di quantificazione, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, posto che l'intervento è necessario per adempiere ad un obbligo comunitario, andrebbero forniti gli elementi di supporto della quantificazione, quali i costi delle attività di rilevazione geomorfologica e di misurazione diretta e il numero delle aree prioritarie da misurare, su cui la R.III. afferma che si stima un numero significativo di edifici e che in generale il territorio nazionale è caratterizzato da siti con emissività di radon importante.

### **Articolo 8**

***(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di

<sup>2</sup> Cfr. XVIII Legislatura, [Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 157](#), Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

qualità dell'aria in ambienti chiusi, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

Il comma 2 dispone che il Fondo sia assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, ai sensi dell'articolo 26.

**La RT** nel ribadire il contenuto della norma, aggiunge che all'onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor	s k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**Al riguardo**, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, posto che si tratta di un obbligo comunitario, andrebbero fornite maggiori informazioni per verificare l'adeguatezza dello stanziamento. In particolare, andrebbero forniti elementi sui costi degli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor e sulla loro numerosità annua. Inoltre, andrebbe chiarito se la compatibilità di tali interventi con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi determini a sua volta una componente d'oneri.

## Articolo 9

**(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)**

La norma apporta alcune modifiche al nuovo codice della strada finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.

In particolare, si prevede la possibilità che le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale - nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria - dispongano riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli,

anche a carattere permanente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

Si prevede la notifica da parte dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale all'utenza dei provvedimenti adottati di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del Codice della strada, ovvero con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Viene prevista la possibilità del controllo della velocità nelle aree interessate da effettuarsi con i dispositivi non presidiati, come indicato nell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f) del nuovo codice della strada.

Si dispone l'applicabilità delle sanzioni, previste all'articolo 142 del Nuovo codice della strada, nei casi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti in esame.

Infine, nell'ambito della circolazione nei centri abitati, si consente ai comuni di stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

**La RT** afferma che la norma introduce modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria.

La RT sottolinea che le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività cui sono chiamati a svolgere con le risorse disponibili nei propri bilanci e chiarisce che dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerata la natura ordinamentale e facoltativa della norma, non si hanno osservazioni da formulare. Tuttavia, posto che le misure sono volte a superare condanne della Corte di giustizia, sarebbero utili maggiori elementi circa l'efficacia di tali misure per superare gli inadempimenti comunitari ed evitare l'eventuale pagamento di sanzioni.

## **Articolo 10**

### ***(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)***

I commi 1 e 8 prevedono, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

Il comma 2 stabilisce che il divieto in questione si applica:

- alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio;
- e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni provvedono alla pubblicazione entro il 30 settembre di ciascun anno, nei propri siti internet istituzionali, l'elenco delle zone in cui si applica il divieto.

Il comma 3 esclude dall'applicazione del divieto le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque violi le tempistiche e le modalità previste dal presente articolo relative alle pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione.

Il comma 5, al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole in esame e creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, concede alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.

Il comma 6 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e le autorità competenti possano promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per limitare le pratiche agricole in esame, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale.

Il comma 7 reca disposizioni finalizzate al finanziamento delle attività e degli utilizzi di cui ai commi 5 e 6, stabilendo che tali attività e utilizzi sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. Si dispone altresì che i provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2021, e al Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSN) assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.

Il comma 9 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della norma, con riferimento al comma 5 e alla previsione che le regioni potranno incentivare le attività di raccolta, trasformazione e impiego dei materiali per fini energetici, sottolinea che tali enti potranno utilizzare le risorse destinate alla qualità dell'aria, ed in particolare all'attuazione dei pertinenti Piani, disponibili nei rispettivi bilanci regionali, nonché le risorse di cui ai cap. 8404<sup>3</sup> PG1 e 8405<sup>4</sup> PG3, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

---

<sup>3</sup> Il Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana (cap. 8405 del MASE) reca nella legge di bilancio 2023 uno stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023, 95 milioni di euro per l'anno 2024 e 85 milioni di euro per l'anno 2025. Da una interrogazione alla banca dati della RGS risulta alla data del 16 giugno 2023 una disponibilità per l'anno 2023 di 25.132.300 euro.

<sup>4</sup> Il capitolo 8405 del MASE relativo agli interventi per il disinquinamento e il miglioramento della qualità dell'aria reca nella legge di bilancio 2023 uno stanziamento di circa 27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025. Da una interrogazione alla banca dati della RGS risulta alla data del 16 giugno 2023 una disponibilità per l'anno 2023 di 13.032.001 euro.

In relazione al comma 6, la RT specifica che attraverso le medesime risorse potranno essere finanziati accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per perseguire le finalità previste dal comma 5.

Peraltro, le attività di cui ai predetti commi 5 e 6 potranno essere finanziate anche con le risorse di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), iscritte sul capitolo 2226<sup>5</sup> dello stato di previsione del MASE.

Con riguardo al comma 7, la RT precisa che il Programma nazionale è stato adottato con DPCM del 23 dicembre 2021 e le relative risorse trovano copertura nel fondo di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Infine, la RT afferma che, dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che le risorse che potranno essere utilizzate dalle regioni e dai ministeri interessati, sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non pregiudicano le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **Articolo 11**

### ***(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)***

L'articolo reca disposizioni di adeguamento della normativa vigente in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale delle AFAM, estendendo al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM, il diritto al riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Il Fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (cap. 2626 del MASE) reca nella legge di bilancio 2023 uno stanziamento di 48,8 milioni di euro per l'anno 2023, 98,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 149 milioni di euro per l'anno 2025. Da una interrogazione alla banca dati della RGS risulta alla data del 16 giugno 2023 una disponibilità per l'anno 2023 di 18.800.000 euro.

<sup>6</sup> Si rammenta che il comma 1 dell'articolo 485 del T.U.S. prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Il comma 1 dell'articolo 569 prevede che al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Inoltre si stabilisce che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

**La RT** certifica che l'impatto finanziario dell'articolo in esame deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive (si consideri ad esempio la sentenza n. 625/2021 della Corte d'Appello di Roma, che riconosce il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 e alla ricostruzione di carriera computando gli anni pre-ruolo per intero per n. 211 docenti delle istituzioni AFAM).

Rileva che non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del D.Lgs. 297/1994 con quelle derivanti dall'intervento normativo in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime.

Sottolinea che il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori poiché dipende dalle singole statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la Direttiva n. 99/70/CE garantisce loro.

È possibile, tuttavia, stimare l'impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.

Evidenzia, in merito ai docenti, che è possibile valutare il *turnover* del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in n. 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del

D.L. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo.

L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella 1 del d.P.R. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a 8.887 €). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

Circa il personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

Non vengono conteggiati, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-*bis* del D.L. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.

L'impatto complessivo della norma, a decorrere dall'anno 2023, in via estremamente prudenziale, è quindi stimabile come segue:

Anno	Costo
2023	785.361€
2024	948.193€
2025	1.144.694€
2026	1.341.196€
2027	1.341.196€
2028	1.341.196€
2029	1.341.196€
2030	1.341.196€
2031	1.341.196€
2032	1.341.196€
2033	1.341.196€

Di seguito le tabelle riassuntive delle cessazioni, assunzioni e quantificazioni:

#### Cessazioni

	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	379	3	0	18	57
2021	358	3	1	43	53
2022	371	7	4	42	44
2023	186	6	2	34	59
<b>media*</b>	<b>369,3</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	<b>34,3</b>	<b>53,3</b>
<b>previsioni</b>					
2024	256	5	2	34	53
2025	326	5	2	34	53
2026	396	5	2	34	53
2027	396	5	2	34	53
2028	396	5	2	34	53
2029	396	5	2	34	53
2030	396	5	2	34	53
2031	396	5	2	34	53
2032	396	5	2	34	53
2033	396	5	2	34	53

\* La media è relativa al 2020-2023 per gli amministrativi, mentre è relativa al 2020-2022 per i docenti, perché nel 2023 è stata introdotta la permanenza in servizio fino a 70 anni, con riduzione delle cessazioni che sarà riassorbita entro il 2026

## Assunzioni

	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	427	2	3	37	36
2021	408	3	2	44	26
2022	419	8	3	11	34
2023	219	10	3	34	59
<b>media*</b>	<b>418,0</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>31,5</b>	<b>38,8</b>
<b>previsioni</b>					
2024	285	6	3	32	39
2025	352	6	3	32	39
2026	418	6	3	32	39
2027	418	6	3	32	39
2028	418	6	3	32	39
2029	418	6	3	32	39
2030	418	6	3	32	39
2031	418	6	3	32	39
2032	418	6	3	32	39
2033	418	6	3	32	39

## Quantificazione annua norma (dal 2023) \*\*

						Totale
2023	648.751 €	25.753 €	4.529 €	45.243 €	61.085 €	785.361 €
2024	845.252 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	948.193 €
2025	1.041.754 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.144.694 €
2026	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2027	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2028	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2029	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2030	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2031	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2032	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2033	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €

\*\* La quantificazione è pari alla moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenziale tra il costo medio equivalente a tempo indeterminato e il costo medio equivalente a tempo determinato

Il comma 3 precisa che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma.

Si può, quindi, concludere che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti, come segue.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (commi 1-2)	s	c	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3
	Effetti riflessi	e tc					0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che le norme in esame definiscono effetti finanziari riconducibili ad oneri inderogabili, ivi riconoscendosi i servizi pre-ruolo ai dipendenti delle AFAM ai fini del loro inquadramento a t.i. (cd. ricostruzioni di carriera).

Il calcolo dell’impatto economico della norma è assunto dalla RT nel presupposto che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera per intero, ad oggi costantemente operate dai giudici, la cui spesa risulterebbe pertanto già sostenuta. Sul punto, convenendo che le norme in esame sono comunque suscettibili di risparmi per le spese di lite, si evidenzia comunque che la costruzione delle previsioni di bilancio dovrebbe a rigore essere calibrata sulla base dei soli effetti che sono direttamente riconducibili dalla legislazione vigente per cui sarebbe utile un chiarimento sulla copertura contabile utilizzata attualmente per le ricostruzioni di carriera effettuate dai giudici.

Considerato che il dispositivo non riveste efficacia retroattiva ma opera solo a decorrere dal 2023/2024, andrebbero esclusi ulteriori oneri per gli immessi in ruolo anteriormente che non abbiano ancora ottenuto pronuncia giudiziale di ricostruzione di carriera per intero.

In relazione alla stima effettuata, posto che il differenziale con la norma attuale dipende dal numero di anni in servizio pre-ruolo ulteriori rispetto ai primi quattro anni, andrebbero richiesti dati inerenti le annualità medie maturate nel servizio dal personale del comparto AFAM, distintamente per le professionalità docenti ed A.T.A, che risulterà beneficiario degli inquadramenti dal 2023<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> A tale proposito, i dati di sintesi del relativo comparto (AFAM) tratti dal Conto Annuale della R.G.S. (aggiornato a dati del 2021) indica una occupazione complessiva nelle Istituzioni in parola pari a 9.009 unità, di cui appena 7 dirigenti. La quota del personale a tempo determinato è indicata in n. 1.800 unità circa nel biennio 2018-2019, in n. 1.960 nel 2020 e in n.1585 nel 2021. I dati ARAN (aggiornati però al 2019), indicano che sui contratti in essere a quell’anno (indicati invece in 1.350 circa), circa il 23% risultava precario da oltre 3 anni e che al 2020.I contratti a t.d. annuale e fino al termine delle attività didattiche al 2020 erano 1.700 (docenti e A.T.A.). La retribuzione media annua lorda (lordo Stato) al 2021 è indicata in un range tra 22.000 euro e 24.000 per i dipendenti delle aree amministrative; di 38.648 euro per il personale EP e di 40.101 euro per i professori e 65.000 euro per il personale con qualifica dirigenziale dirigente. I dati relativi a tali categorie di personale per i profili a t.d. con contratto annuale non è indicato. Elementi di riscontro possono trarsi dai Dati pubblicati dall’ ARAN aggiornati però al 2020, in cui è indicata la retribuzione media annua per le singole categorie del personale: per i Dirigenti, una retribuzione annua lorda 73.925 euro annuali, di cui 46.785 euro di componenti retributive fondamentali e 27.140 euro di “accessorio”; per i Professori di 40.378 euro, di cui 36.793 euro di componenti “fondamentali” e 3.585 euro di componenti “accessorie”; per gli EP di 41.109 euro annui lordi, di cui 32.916 euro di trattamento

Infatti, la RT si limita a riferire una differenza in termini di oneri rispetto alla norma vigente pari a 8.887 € per i docenti, per cui andrebbe richiesta un'integrazione recante l'illustrazione di adeguati elementi di riscontro dimostrativi della congruità di tale differenziale, per l'intero orizzonte 2024/2033.

Sul punto, osservando che detta differenza è indicata dalla RT per le sole ricostruzioni di carriera concernenti il personale della professionalità docente, si segnala che la normativa vigente registra sensibili differenze retributive, a seconda della tipologia di istituzione (alta formazione artistica, musicale, teatrale etc.), ma anche con riferimento alle istituzioni del medesimo ambito formativo<sup>8</sup>, ragion per cui andrebbero richiesti i parametri considerati nel calcolo del differenziale di spese unitarie annue concernenti anche il personale non docente, fornendo elementi informativi, sia pure di sintesi, in merito ai periodi medi di anzianità pre-ruolo maturate, per ciascun profilo professionale.

Inoltre, posto che la tavola di sintesi concernente l'attesa evoluzione dell'onere nel decennio 2023/2032 evidenzia che alla quantificazione si perviene attraverso la moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenziale tra il costo medio unitario equivalente a tempo indeterminato e il costo medio unitario equivalente a tempo determinato, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione circa il valore costante dei dati ivi indicati dal 2024, atteso che l'inquadramento a t.i. dovrebbe accompagnarsi ad una "velocizzazione" delle progressioni alle classi retributive superiori, in relazione alla professionalità<sup>9</sup>.

Quanto alle platee considerate, sulla base dei dati esposti dalla RT relativi al *turn over* inerente alle assunzioni previsti nell'a.s. 2023/2024 e a decorrere fino all'a.s. 2033/2034, sarebbe utile un chiarimento sulle ipotesi assunte nelle previsioni di assunzioni posto che le assunzioni sarebbero mediamente superiori alle cessazioni per docenti, direttori di ragioneria e collaboratori, mentre risulterebbero inferiori per assistenti e coadiutori<sup>10-11</sup>.

---

fondamentale e 8.193 euro di "accessorio"; per il personale delle Aree di 22.573 annui, di cui 20.034 di "fondamentale" e 2.538 euro di accessorio; per il personale tecnico-amministrativo di 23.961, di cui 20.999 euro di "fondamentale" e 2.962 euro di "accessorio". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, Focus nn.17 e 26 e Focus "Retribuzioni medie" e "Turn over"; ARAN, Dati statistici, Personale con contratto a tempo determinato per anzianità di rapporto, categoria e sesso, Anno 2019; Retribuzioni medie nella pubblica amministrazione, per Tipologia di personale, Anno 2020; Occupazione per tipologie di rapporto, "Altro personale" serie 2001/2020,

<sup>8</sup> Sul punto, si segnala peraltro che i dati retributivi medi per specifici per profili professionali del comparto non sono pubblicati in dettaglio nel Conto Annuale della R.G.S.. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, tavole delle retribuzioni medie, sul sito del dipartimento.

<sup>9</sup> L'inquadramento professionale dei dipendenti del comparto è articolato in 7 classi stipendiali di anzianità riferite a n. 6 profili professionali per il personale A.T.A., cui si aggiungono n. 2 posizioni della professionalità Docente. Cfr. ARAN, Raccolta sistematica Contratti personale AFAM, pagina 77; art. 66 CCNL 16 febbraio 2005; CCNL biennio economico 2008/2009, Tabella B.

<sup>10</sup> I dati riportati dal conto Annuale indicano un rapporto assunti/cessati assai variabile che va dal 116% del 2016 al 76% nel 2019, con un picco del 198% registrato nel 2018. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, doc. cit. Focus e "Turn over".

<sup>11</sup> Si segnala che con la legge di bilancio 2018, (articolo 1 commi 653 e ss.) è stato previsto, infatti, che a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il *turn-over* del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100

Infine, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto riepilogativo espone effetti d'impatto in termini di effetti indotti, andrebbero richiesti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>12</sup>.

## **Articolo 12**

### ***(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)***

L'articolo reca disposizioni di adeguamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di garantire gli attuali *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si incrementa di 350 e di 200 unità le dotazioni organiche, rispettivamente, delle qualifiche di vigile del fuoco e di "operatore". Conseguentemente, si aggiorna la dotazione organica dei relativi profili professionali di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 2 autorizza l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. È stabilito che le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi del comma 295 della legge di bilancio 2018, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si prevede che per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione siano stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di "operatore" di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217/2005.

Il comma 3, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, autorizza la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 4 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Il comma 6 prevede che l'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 (*Richiami in servizio del personale Volontario*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto, a decorrere dall'anno 2023, nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000.

---

per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente; per il triennio accademico 2018/2021 al budget assunzionale così determinato, si aggiunge, con finalità di superamento del precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, doc. cit. Focus n.17 "AFAM".

<sup>12</sup> Paragrafo 5.

Il comma 7 dispone che ai fini dell'attuazione dell'articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 prevede infine che le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dal comma 877, della legge di bilancio 2021, relativa alla annualità 2023, avvengano, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata, ai sensi del comma 295, della legge di bilancio 2018, relativamente al personale volontario del Corpo.

**La RT** certifica sul comma 1 che ivi si prevede l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, rispettivamente per 350 e 200 unità. Inoltre, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche di cui al comma 1, ridetermina la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo degli operatori e degli assistenti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con incremento di 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

In merito al comma 2, afferma che ivi si prevede, ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1, l'autorizzazione all'assunzione, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° ottobre 2023. Il medesimo comma reca, inoltre, le modalità di assunzione dei predetti contingenti nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore.

Quanto al comma 3, rileva che la norma individua la quantificazione dell'onere complessivo per le assunzioni straordinarie di cui al comma 2 e reca la relativa autorizzazione di spesa nel limite di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Sul comma 4, evidenzia che ivi si autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni, stabilita in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, si fornisce dimostrazione, nella seguente tabella, del riepilogo dell'onere complessivo per

ciascuna delle due qualifiche con proiezione decennale dal 1 ottobre 2023 all'anno 2033:

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 350 vvf	Onere assunzione n. 200 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento n. 350 vvf	Spese di funzionamento n. 200 operatori	Spese di funzionamento totali	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	3.371.538	1.995.612	5.367.150	613.219	90.411	703.630	6.070.780
2024	14.740.622	7.942.174	22.682.796	350.000	200.000	550.000	23.232.796
2025	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2026	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2027	16.272.536	7.991.774	24.264.310	350.000	200.000	550.000	24.814.310
2028	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2029	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2030	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2031	16.823.419	8.095.002	24.918.421	350.000	200.000	550.000	25.468.421
2032	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928
2033	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.P.R. 17 giugno 2022, n.121), l'incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario.

Nelle tabelle A e B di seguito riportate si fornisce la dimostrazione dello sviluppo degli oneri assunzionali distintamente per le 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri di cui ai commi 3 e 4, alla cui copertura si provvede, come indicato nell'articolo 26.

Il comma 6 prevede che l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite delle risorse che residuano nell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023, come si evince dalla seguente tabella:

<b>Capitoli personale volontario</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1802/1	16.144.726	16.144.726
1802/2	4.154.680	4.154.680
1822/1	1.405.579	1.405.579
1822/2	82.169	82.169
1802/3	252.577	252.577
1802/4	713.920	713.920,00
1802/5	249.198	249.198
<b>Totale</b>	<b>23.002.849</b>	<b>23.002.849</b>
Onere discontinui fino a settembre 2023	7.360.820	
Copertura presente proposta	5.042.028	12.402.849
<b>Limite impiego volontari</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>

Il comma 7 dispone che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 prevede la riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.



**La relazione illustrativa** aggiunge che la disposizione trae origine dal rilievo formulato dalla Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in materia di lavoro a tempo determinato, anche per la categoria del personale volontario c.d. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto con l'Amministrazione andrebbe in sostanza regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio come regolamentati dalla legislazione nazionale.

Verificati i profili di criticità applicativa e di scarsa utilità operativa dello strumento del rapporto di lavoro a tempo determinato qualora applicato al servizio dei cd. discontinui, è stato predisposto un intervento legislativo che, interrompendo il meccanismo dei cosiddetti richiami in servizio del personale discontinuo, supera in modo definitivo la situazione di fatto che ha generato l'apertura della procedura di infrazione, escludendo il rischio di dover sostenere i connessi oneri economici.

Infatti, con il potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche dei vigili del fuoco e degli operatori, si potranno compensare i notevoli riflessi negativi, sia sul piano organizzativo che funzionale, che verrebbero a generarsi per i mancati richiami del personale volontario discontinuo, assicurando il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia dei compiti istituzionali svolti dal Corpo nazionale.

Pertanto, sono state individuate in numero pari a 550 (di cui 350 vigili del fuoco e 200 operatori) le unità di personale da assumere in via straordinaria e a tempo indeterminato, sulla base dell'effettivo impiego reso dal suddetto personale in diversificate attività presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale (completamento delle squadre di intervento, supporto amministrativo, autista per i servizi di istituto, piccoli interventi di manutenzione, ecc.). Tale numero è stato determinato considerando le ore di servizio annue mediamente prestate dal personale discontinuo fino al 2020 (circa 720.000) e che in futuro dovranno essere rese da personale assunto a tempo indeterminato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore)	s c	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0
3	Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 qualifiche di vigile del fuoco e 200 di operatore) - Effetti riflessi	e tc					2,6	11,0	11,6	11,6	2,6	11,0	11,6	11,6
4	Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore) - Spese di funzionamento	s c	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6

**Al riguardo**, in generale al fine di certificare la congruità delle nuove risorse da assumere a sostituire i volontari attualmente utilizzati in modo discontinuo, sarebbe utile fornire il procedimento di costruzione delle platee assunzionali, anche alla luce dei dati forniti dalla relazione illustrativa secondo cui le nuove 550 risorse di personale sono state determinate considerando circa 720.000 ore di servizio annue mediamente prestate dal personale discontinuo fino al 2020.

Per i profili di quantificazione, sui commi 1-5, va premesso che la RT risulta completa dell'illustrazione dei fattori da considerarsi nella stima degli oneri di spesa previsti dalla normativa vigente in relazione all'ivi previsto reclutamento del contingente complessivo di 550 unità (di cui 300 nel profilo di vigile del fuoco e 200 in quello di operatore tecnico) dall'ottobre del 2023, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, da parte del Corpo dei VVFF, ivi fornendosi l'esposizione di tutti i parametri e grandezze da adottarsi a tal fine in un orizzonte decennale (2023/2033), come previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, relativamente agli avanzamenti di qualifica previsti nel relativo ruolo ai sensi della normativa.

A tale proposito, la RT espone nelle Tabelle A e B i dati di dettaglio relativi agli emolumenti previsti dalla normativa vigente a titolo di trattamento "principale" ed "accessorio", al lordo degli importi relativi alle ritenute di legge a carico dello Stato e del dipendente.

Venendo poi alle spese di funzionamento, pur analiticamente indicate dalla RT, in relazione ai profili professionali contemplati delle autorizzazioni di spesa, andrebbe valutata la prudenzialità della stima della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti considerati, fornendo l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>13</sup>. Per i profili di copertura della spesa, si invia all'articolo 26.

<sup>13</sup> Paragrafo 5.

Sui commi 6-7, rinviando all'articolo 26, posto che la norma ridefinisce il limite massimo di 10,6 milioni di euro a decorrere dal 2023, riducendolo di quasi la metà, rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio dalla legislazione vigente ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco in ragione annua<sup>14</sup>, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tale rideterminazione.

Sul comma 8, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 13**

#### ***(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)***

L'articolo reca disposizioni di aggiornamento della normativa vigente in tema di impiego dei volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

In particolare, al comma 1, lettere a) e b), si aggiornano gli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) si aggiorna il decreto legislativo n. 139 del 2006 – con una modifica dunque ‘strutturale’ – aggiungendo al suo articolo 6 la previsione di una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari ‘discontinui’;
- alla lettera b) dopo l'articolo 12 (*Cessazione dal Servizio*) si inserisce l'articolo 12-*bis* (*Disposizioni per il personale volontario*) in cui si prevede che le disposizioni ivi previste si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 e che nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

Il comma 2 aggiorna il comma 1, lettera c) dell'articolo 29 (Esclusioni e discipline specifiche) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), ivi prevedendosi che rimane ferma, per il personale volontario (diverso da quello ‘discontinuo’), l'esclusione di un rapporto di lavoro derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il comma 3 stabilisce che siano fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, e la graduatoria formata ai sensi del comma 295 della legge di bilancio 2018, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.

Il comma 4 prevede, ai fini dello scorrimento della graduatoria dei volontari ‘discontinui’ onde procedere alle assunzioni straordinarie loro riservate, che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinino l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

---

<sup>14</sup> Il capitolo 1822 dello stato di previsione del dicastero dell'interno iscritto nel bilancio 2023/2025 reca una dotazione annua ai sensi della legislazione vigente di 21,5 milioni.

Il comma 5 pone una disciplina transitoria, prevedendo che la nuova disciplina del personale volontario si applichi al compimento delle procedure assunzionali straordinarie (dettate dall'articolo 12) per le 550 nuove unità, e comunque entro il 30 ottobre 2024. Inoltre prevede che, di quelle unità, le 350 assunte nella qualifica di vigili del fuoco continuino a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario, nelle more dell'avvio del corso di formazione per allievi vigili del fuoco (corso di formazione richiesto per acquisire poi la nomina a vigile del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005). Il periodo di espletamento di tali capacità professionali viene comunque computato ai fini dell'espletamento dell'applicazione pratica (che costituisce una seconda trimestrale tranche del corso di formazione per allievi vigili del fuoco, dopo i sei mesi di formazione teorico-pratica, secondo la scansione disegnata dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005).

Il comma 6 stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria sopra ricordate, vi permanga solo se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego (alla medesima data del 31 dicembre 2023).

**La RT** evidenzia che l'articolo contiene disposizioni per la modifica dell'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea. Pertanto, assicura che le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

In particolare, sul comma 1, lett. a) aggiunge, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, un nuovo periodo, ivi prevedendosi che le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Quanto al comma 1, lett. b) mediante l'inserimento dell'art. 12-*bis*, novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nella parte concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il comma 1 del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rileva sul comma 2 dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il comma 3, riferendo che con tale norma l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferisce che il comma 4 introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui.

In particolare, evidenzia che ivi si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

Rileva che si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione.

Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Certifica che, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferisce che la disposizione persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Articolo 14

### *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)*

L'articolo reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche. In particolare, esso modifica il decreto legislativo n. 297 del 1994, affinché i servizi cosiddetti "pre-ruolo" del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

In particolare:

- alla lettera a) si aggiorna l'art. 485<sup>15</sup>, ivi prevedendosi che ai docenti, immessi in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo o nelle università in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero;

- alla lettera b) si sostituisce il comma 1 dell'articolo 489 prevedendosi che ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione;

- alla lettera c) si sostituisce il comma 1 dell'articolo 569, prevedendosi che al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Il comma 2 prevede che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e

---

<sup>15</sup> Il comma 1 dell'articolo 485 del T.U.S. prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Il comma 1 dell'articolo 569 prevede che al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**La RT**, ribadisce che l'impatto finanziario dell'articolo deve necessariamente essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite.

Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile ex ante essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera.

Premesso quanto sopra, nell'immediato e possibile stimare l'impatto finanziario dell'articolo 14 presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici.

A tal fine, l'impatto finanziario nella misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo.

La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo.

In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dall'articolo 14 è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell'unico dato certo disponibile:

- in 4.750.218,94 nell'a.a. 2020/21, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità;
- in € 17.305.440,65 nell'a.a. 2021/22 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità;
- in € 13.212.380,80 per l'a.a. 2022/23 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706.

Il calcolo, originariamente sviluppato dal gestore di sistema informativo utilizzando lo stipendio medio desunto dalle stime fornite dal MI al MEF nel mese di febbraio 2022 per le ricostruzioni di carriera, è stato aggiornato alla luce dei nuovi parametri stipendiali previsti dal recente CCNL comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.

In via prudenziale, si ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.a. 2021/22, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/23, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (i.e. v. target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/22 (45.457) con la differenza tra la Stima media dello stipendio con Ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo Stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo stato pari a 1,3916 maggiorata dell'IVC 2022, riconosciuta al personale scolastico dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.

#### **Stima PERSONALE DOCENTE**

*Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	14.450	31.928,21	461.362.634,50	32.065,75	463.350.114,23	<b>1.987.479,73</b>
docenti diplomati II grado	270	31.928,21	8.620.616,70	32.940,39	8.893.906,61	<b>273.289,91</b>
docenti I grado	1.925	34.549,63	66.508.037,75	35.097,25	67.562.202,55	<b>1.054.164,80</b>
docenti II grado	3.622	34.549,63	125.138.759,86	34.945,90	126.574.044,35	<b>1.435.284,49</b>
	<b>20.267</b>		<b>661.630.048,81</b>		<b>666.380.267,75</b>	<b>4.750.218,94</b>

*Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	16.168	31.928,21	516.215.299,28	32.065,72	518.438.596,83	<b>2.223.297,55</b>
docenti diplomati II grado	2.295	31.928,21	73.275.241,95	32.940,36	75.598.131,08	<b>2.322.889,13</b>
docenti I grado	13.640	34.549,63	471.256.953,20	35.097,17	478.725.381,57	<b>7.468.428,37</b>
docenti II grado	13.354	34.549,63	461.375.759,02	34.945,83	466.666.584,61	<b>5.290.825,59</b>
	<b>45.457</b>		<b>1.522.123.253,45</b>		<b>1.539.428.694,10</b>	<b>17.305.440,65</b>

*Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	15.892	31.928,21	507.403.113,32	32.065,72	509.588.457,50	<b>2.185.344,18</b>
docenti diplomati II grado	1.472	31.928,21	46.998.325,12	32.940,36	48.488.213,05	<b>1.489.887,93</b>
docenti I grado	9.764	34.549,63	337.342.587,32	35.097,17	342.688.755,54	<b>5.346.168,22</b>
docenti II grado	10.578	34.549,63	365.465.986,14	34.945,83	369.656.966,60	<b>4.190.980,46</b>
	<b>37.706</b>		<b>1.257.210.011,90</b>		<b>1.270.422.392,70</b>	<b>13.212.380,80</b>

Chiarita la platea di riferimento, si precisa che, anche per gli oneri pensionistici, non si tratta di nuovi oneri, ma di “anticipazioni” di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall’applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell’istanza di ricostruzione di carriera, l’inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituito del “riallineamento della carriera” o “aggiornamento della ricostruzione di carriera”).

Al comma 2 si specifica, pertanto, che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Gli aumenti in esame non comportano, quindi, sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, si segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31/12/2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell'anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si stima l'incremento di 24.550 assunti, come da tabella di seguito riportata, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo anno 2025.

**Stima Oneri per raggiungimento Target PNRR (70.000 assunzioni entro il 2024)**

Qualifiche	STIMA differenza Immessi in ruolo TARGET PNRR	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	8.900	31.928,21	284.161.069,00	32.065,72	285.384.908,00	1.223.839,00
docenti diplomati II grado	1.250	31.928,21	39.910.262,50	32.940,36	41.175.450,00	1.265.187,50
docenti I grado	7.300	34.549,63	252.212.299,00	35.097,17	256.209.341,00	3.997.042,00
docenti II grado	7.100	34.549,63	245.302.373,00	34.945,83	248.115.393,00	2.813.020,00
	<b>24.550</b>		<b>821.586.003,50</b>		<b>830.885.092,00</b>	<b>9.299.088,50</b>

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, mantenendo invariate le voci stipendiali ad oggi note e di seguito illustrata.

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, di seguito illustrata. Giova rappresentare che, a garanzia dell'approccio prudenziale seguito, nell'ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi stimata l'eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/24 – 2032/33, un totale di 344.767 immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo in € 117.557.315,42.

Per la stima decennale, si è tenuto in considerazione l'incremento delle assunzioni per il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 2024.

#### Stima proiezione decennale PERSONALE DOCENTE

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stima differenza immessi i a.s. per raggiungimento Target PNRR 70.000	STIMA tot. DOCENTI IMMESSI IN RUOLO (compreso PNRR)	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali (compreso PNRR)	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera (compreso PNRR)	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	155.033	8.900	163.933	31.928,21	5.234.087.249,93	32.065,72	5.256.629.676,76	22.542.426,83
docenti diplomati II grado	13.457	1.250	14.707	31.928,21	469.568.184,47	32.940,36	484.453.874,52	14.885.690,05
docenti I grado	84.430	7.300	91.730	34.549,63	3.169.237.559,90	35.097,17	3.219.463.404,10	50.225.844,20
docenti II grado	91.847	7.100	98.947	34.549,63	3.418.582.239,61	34.945,83	3.457.785.041,01	39.202.801,40
	344.767	24.550	369.317		12.291.475.233,91		12.418.331.996,39	126.856.762,48

La stima degli oneri pari ad euro 12.685.676,25 per ogni singolo anno (corrispondente ad una media di 34.467 unità di personale assunto) nel decennio che copre il periodo dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2032/2033, risulta inferiore alla stima degli oneri pari ad euro 17.305.440,65 riferita all'a.s. 2021/22 (corrispondente a 45.457 unità), pertanto quest'ultimo valore verrà preso come riferimento per gli oneri scaturenti dall'applicazione dalla norma

Tuttavia, come sopra già menzionato per il solo anno scolastico 2024/2025, il numero di docenti assunti deve essere incrementato di 24.550 unità ed il relativo onere previsto per l'anno 2025 è conseguentemente incrementato di euro 9.299.088,50.

Dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera andranno scomputati i risparmi certamente conseguibili in virtù dell'ulteriore intervento normativo rinvenibile alla lettera b), volto a modificare l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Il riferimento al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, ai sensi del quale *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*,

con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del T.U. Scuola, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.

Con riferimento agli effetti finanziari, si stima in via prudenziale che, con l'applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell'ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In particolare, per i docenti, in base all'attuale formulazione dell'art. 489 del T.U. scuola, ad oggi, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi.

Si riporta di seguito il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/22, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni.

I supplenti annuali (al 31.8) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) sono stati 157.461; supplenti Covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120.

I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli Covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72,9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e Covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuti non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo.

Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316.

Preso a riferimento, in via prudenziale, lo stipendio medio lordo stato iniziale dei docenti, indicato nella tabella riferita ai docenti immessi in ruolo 21/22, pari a €33.238,92 all'anno, pari a € 2.556,84 al mese ( $€33.238,92/13$ ), il risparmio atteso sarebbe pari a € 928.940.881,44 ( $€ 2.556,84 * 363.316$  mesi).

A questi si aggiungerebbero i 105.120 supplenti brevi per i quali non potrà essere più possibile raggiungere i 180 giorni di servizio per vedersi riconosciuto l'anno di anzianità, con un ulteriore prevedibile risparmio di somme stimato in via prudenziale.

**Supplenti a.s. 2021/22**

	Annuali	F termine	Covid	% F. Termine e Covid sul Totale	Mesi risparmiati per supplenti non Annuali (considerando 10 mesi e non 12)	Brevi
<b>Totale docenti</b>	<b>67.497</b>	<b>157.461</b>	<b>24.197</b>	<b>72,9%</b>	<b>363.316</b>	<b>105.120</b>

Con riguardo all'impatto finanziario scaturente dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c, deve osservarsi come anche per il personale ATA, così come per il personale docente, la stessa sia destinata a comportare nell'immediato nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nella misura in cui prevede che anche il rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto, attualmente "congelato" e riconosciuto ai fini economici solo a distanza di tempo, venga calcolato alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriori dilazioni, con conseguente inserimento del personale nella fascia stipendiale successiva.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, nell'immediato, dall'integrale riconoscimento al personale ATA, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati, con conseguente inserimento dello stesso nella posizione stipendiale maturata in considerazione dell'intero servizio pregresso svolto, si riportano di seguito delle stime di massima, effettuate avendo riguardo al numero di immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aggiornate anche esse al nuovo coefficiente relativo al lordo stato (1,3916) e all'IVC 2022, secondo i nuovi parametri stipendiali stabiliti dal nuovo CCNL del Comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.

**Stima Personale ATA***Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	5.649	24.765,94	139.902.795,06	25.157,24	142.113.259,22	2.210.464,16
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az. agrarie	12	25.366,45	304.397,40	25.767,24	309.206,88	4.809,48
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	1.517	36.160,63	54.855.675,71	36.731,97	55.722.395,39	866.719,68
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.882	27.606,80	79.562.797,60	28.042,99	80.819.889,80	1.257.092,20
	14.830		274.625.665,77		278.964.751,29	4.339.085,52

*Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione e carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione e carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.979	24.765,94	172.841.495,26	25.157,24	175.572.390,89	2.730.895,63
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	4	25.366,45	101.465,80	25.767,24	103.068,96	1.603,16
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	638	36.160,63	23.070.481,94	36.731,97	23.434.995,55	364.513,61
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/ Guardarobiere	3.343	27.606,80	92.289.532,40	28.042,99	93.747.707,01	1.458.174,61
	12.042		288.302.975,40		292.858.162,41	4.555.187,01

Anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24 pare plausibile rifarsi al dato che emerge per l'a.s. 2021/22, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al *turn over* e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo.

In particolare, si riporta di seguito una proiezione della stima maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023.

*Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.668	24.765,94	165.139.287,92	25.157,24	167.748.488,67	2.609.200,75
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	6	25.366,45	152.198,70	25.767,24	154.603,44	2.404,74
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	59	36.160,63	2.133.477,17	36.731,97	2.167.186,11	33.708,94
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/ Guardarobiere	2.704	27.606,80	74.648.787,20	28.042,99	75.828.238,04	1.179.450,84
	9.437		242.073.750,99		245.898.516,26	3.824.765,27

In aggiunta a quanto sinora riportato, si fornisce una stima su proiezione decennale (fino all'a.s. 2032/2033) dei dati sinora riportati.

### Stima proiezione decennale Personale ATA

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	64.320	24.765,94	1.592.945.260,80	25.157,24	1.618.113.795,92	25.168.535,12
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	73	25.366,45	1.860.206,33	25.767,24	1.889.597,59	29.391,26
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	7.380	36.160,63	266.865.449,40	36.731,97	271.081.923,50	4.216.474,10
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/ Guardarobiere	29.763	27.606,80	821.670.390,67	28.042,99	834.652.782,84	12.982.392,17
	101.537		2.683.341.307,20		2.725.738.099,85	42.396.792,65

Come specificato dal fornitore dei servizi informativi, nella proiezione decennale è riportato il mero calcolo del dato degli immessi (docenti e ATA) cumulato su 10 anni, partendo, come richiesto, dalla media degli immessi nel triennio (20-21, 21-22 e 22-23).

Per i docenti immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026.

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche.	s	c	-	17,3	26,6	17,3	-	17,3	26,6	17,3	-	17,3	26,6	17,3
1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	e	tc						14,6	22,5	14,6		14,6	22,5	14,6
1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.	s	c	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6
1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	e	tc					0,7	3,8	3,8	3,8	0,7	3,8	3,8	3,8

**Al riguardo**, relativamente al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo, posto che la RT evidenzia - in termini analoghi a quanto rilevato dall'articolo 11 - che la stima dell'impatto finanziario deve necessariamente considerare che, ad oggi, le ricostruzioni di carriera del personale della scuola (sia docente che A.T.A.) nei termini previsti dalla normativa vigente sono sistematicamente impugnate innanzi al giudice, anche con cause collettive, e che la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo all'esito delle sentenze, non utilizzano i parametri in vigore indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994, bensì quello del riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo - al quale si sommano poi i costi delle spese di lite per l'Amministrazione - si conviene in merito al fatto che, nel medio-lungo periodo, le disposizioni in esame appaiono suscettibili di produrre risparmi per il bilancio dello Stato, determinando il venir meno del contenzioso, e, quindi, evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese legali. Andrebbero non di meno richiesti elementi informativi, sia pure di sintesi, in merito agli effetti finanziari di maggiore spesa complessiva annua registratisi per il bilancio dello Stato all'esito di tali pronunciamenti, con riguardo sia al personale docente che A.T.A., sia per la componente legata ai periodi aggiuntivi riconosciuti, che in relazione alle spese legali.

Considerato che il dispositivo non riveste efficacia retroattiva ma opera solo a decorrere dal 2023/2024, andrebbero esclusi ulteriori oneri per gli immessi in ruolo anteriormente che non abbiano ancora ottenuto pronuncia giudiziale di ricostruzione di carriera per intero.

In relazione alla quantificazione, va segnalato che la RT utilizza per la definizione della platea dei docenti e del relativo onere il dato più alto dell'ultimo triennio<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> A tale proposito, i dati di sintesi del relativo comparto Scuola tratti dal Conto Annuale della R.G.S. (aggiornato a dati del 2021) indicano una occupazione complessiva nelle Istituzioni in parola pari a 1.183.442 unità, di cui 7.545 dirigenti scolastici, n. 947.344 docenti e 228.553 A.T.A. La quota del personale a tempo "determinato" (escluse le supplenze "brevi") è indicata in complessive n. 195.441 e n.235.279 unità

Sebbene l'assunzione quale parametro del valore più alto anziché del dato medio del triennio sia sicuramente prudentiale, si osserva che sarebbe stato utile disporre di dati anche su un periodo temporale più ampio non potendosi escludere più ampie oscillazioni negli anni precedenti.

Inoltre per quanto riguarda la stima decennale, va segnalato che in base al comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità la RT per il comparto scuola dovrebbe indicare anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica della quantificazione.

A tale riguardo, va opportunamente evidenziato che l'anzianità anagrafica dei dipendenti (tutti) del comparto Scuola al 2021, puntualmente riportata dal Conto Annuale della R.G.S., indica una quota pari a 39% con oltre 55 anni di età (463.257 unità) di cui oltre il 47,3% con un'età addirittura superiore a 60 anni, e dunque assai vicina all'età di pensionamento, anche di vecchiaia, ragion per cui andrebbe confermato che la RT abbia tenuto conto anche di tale fattore nella dinamica degli inquadramenti previsti nel decennio 2023/2032<sup>17</sup>. Andrebbero quindi acquisiti elementi dimostrativi idonei a comprovare la congruità dei dati della spesa media unitaria ivi indicati, con informazioni, sia pure di sintesi, in merito ai periodi medi di anzianità pre-ruolo maturata, per ciascun profilo professionale del personale della scuola<sup>18</sup>, in considerazione dello specifico profilo professionale (docente o A.T.A.).

Nulla da osservare quanto agli stipendi stimati<sup>19</sup>.

Quanto all'impatto finanziario scaturente dalla disposizione di cui alla lettera c), deve osservarsi poi come anche per il personale ATA, la quota di oneri riferita all'integrale riconoscimento dei servizi pre-ruolo dovrebbe accompagnarsi

---

circa nel biennio 2018-2019, in n. 265.513 nel 2020 e in n.269.534 nel 2021, pari al 22,8% del personale complessivo. I dati ARAN forniscono un quadro numerico leggermente differente a quello indicato dalla RT, atteso che il dato relativo ai soli contratti a t.d. "annuali" interessato dalle norme in esame è indicato al 2020 in 270.049 unità (categoria. "Altro personale"). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, Focus nn.17 e 26 e Focus "*Retribuzioni medie*", "*Turn over*" e "*Tempo Determinato*"; ARAN, Dati statistici, *Occupati per Tipologia di rapporto, serie 2001-2020, "Altro personale"*, pagina 1.

<sup>17</sup> Si segnala che il rapporto percentuale tra personale assunto e personale cessato dal servizio del comparto Scuola è stato contrassegnato da un andamento particolarmente variabile, dal 2015 (il 285%) al 2011% e 2014% nel 2016 -2017, al drastico calo nel 2018 (il 59%) all'81% nel 2019, al 77% nel 2021 sono da attestarsi al 102% nel 2021.Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Conto Annuale 2021, Focus "Scuola".

<sup>18</sup> L'inquadramento del personale Docente si articola in 7 classi di anzianità, relative 4 tipologie professionali relative ciclo di istruzione; il personale A.T.A. è anch'esso inquadrato in 7 classi di anzianità, relative a 5 tipologie professionali. Cfr. ARAN, Raccolta sistematica contratti comparto scuola, pagine e 157-158.

<sup>19</sup> In proposito, si segnala che il Conto annuale della R.G.S. (aggiornato ai dati 2021) indica i soli dati di sintesi relativi alle retribuzioni medie annue lorde (lordo Stato), relative ai docenti a tempo indeterminato "normali" e di sostegno, per importi pari rispettivamente a 31.542 euro e 31.399 euro complessivi, di cui, rispettivamente, 27.865 e 27.760 di componenti retributive "fondamentali" e 3.677 euro e 3.668 euro di componenti "accessorie". Gli analoghi dati ARAN indicano retribuzioni medie pari a 31.593 euro annui e 31.452 euro annui, di cui 28.209 euro e 28.103 di componenti fondamentali e 3.384 e 3.348 di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del personale al 2021, tavole sul sito del Dipartimento; ARAN, Dati e Statistiche, *Retribuzioni medie PA per macro voce*, pagina 8.

all'acquisizione di ogni analogo elemento confermativo della congruità dell'onere unitario medio ivi indicato per ciascuna professionalità, sia in riferimento alla posizione retributiva iniziale<sup>20</sup> che in relazione alla spesa media ipotizzata con riferimento all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, all'atto della conferma della immissione in ruolo a t.i., per ciascuna delle annualità dal 2023/2024 al 2033/2034.

Infine, con riferimento ad entrambe le quantificazioni degli oneri relativi al riconoscimento per intero dei servizi prestati ai fini delle ricostruzioni del personale della Scuola (docente ed A.T.A.), posto che alla stima dell'onere la RT perviene attraverso la moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni ipotizzate, per il differenziale tra il costo "medio" unitario equivalente a tempo indeterminato e il costo medio unitario al netto del costo per le ricostruzioni di carriera, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione circa il valore costante dei dati ivi indicati, atteso che l'inquadramento a t.i., dovrebbe accompagnarsi anche ad una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale. In tal senso, all'effetto unitario stimato in corrispondenza all'anno di inquadramento, andrebbe valutato se debba accompagnarsi anche la stima di un ulteriore onere corrispondente al più rapido accesso alle superiori classi di anzianità, proprio a ragione dei servizi pregressi riconosciuti all'atto dell'inquadramento, ovvero, se tali effetti siano da considerare comunque già contemplati dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente.

Infine, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto riepilogativo espone effetti d'impatto in termini di effetti indotti, andrebbero richiesti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

## **Articolo 15**

### ***(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)***

Il comma 1, limitatamente all'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla L. 107/2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

Il comma 2 prevede poi che per le finalità di cui al comma 1, la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di

---

<sup>20</sup> A tale riguardo, si segnala che il Conto annuale della R.G.S. (aggiornato ai dati 2021) indica i soli dati di sintesi relativi alle retribuzioni medie annue lorde (lordo Stato), relative al personale A.T.A a tempo indeterminato, per cui è prevista una retribuzione media annua lorda pari a che 23.004 euro, di cui 20.402 di trattamento fondamentale e 2.602 euro di trattamento accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del personale al 2021, doc. cit. tavole sul sito del Dipartimento.

ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. legge su “La buona scuola”) è incrementata di 10,9 milioni di euro nell’anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 26.

**La RT**, riferisce che la disposizione, nel prevedere l’estensione per l’anno 2023 del riconoscimento della c.d. carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che, che fanno parte dell’organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto continuativo di durata annuale che copre l’intero anno scolastico.

Ai fini dell’estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali, si riporta, nella tab.1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021, con il relativo costo della carta derivante.

**Tab.1**

<b>Tipologia di personale</b>	<b>Totale</b>
Docenti - Totale tempo determinato Annuali, con Formazione e Prova FIT-ART59	67.497
Docenti religione - Totale tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
<b>Tot personale a tempo determinato annuale</b>	<b>83.967</b>
<b>Costo carta del docente</b>	<b>41.983.500</b>

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di 41.983.500 (83.967\*500 €) euro per l’erogazione della carta.

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l’erogazione della carta del docente:

**Tab.2**

	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	393.436.322,00	385.936.321,00	385.936.321,00	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022			-19.000.000,00	-50.000.000,00
Impegni	376.836.322,00	130.134,36		
Stanziamento attuale	16.600.000,00	385.806.186,64	366.936.321,00	335.936.321,00
A.S.	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l’erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

**Tab. 3**

	<b>ANNO 2023</b>
N. massimo beneficiari permesso dagli stanziamenti a legislazione vigente (a)	771.612
N. complessivo beneficiari compresi i docenti supplenti annuali (b)	793.351
Differenza di docenti da finanziare (a-b)	-21.739
Risorse da reperire (val. nominale 500€)	10.869.500

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Estensione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile - Incremento, per il 2023, delle risorse di cui all'art. 1, c. 123 della L. 107/2015 (comma 2)	s	c	10,9				10,9				10,9			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da osservare alla luce dei dati forniti.

Per i profili di copertura, andrebbero chiarite le ragioni per cui lo stanziamento a legislazione vigente risulta dimensionato per una platea di circa 770 mila docenti a fronte dei circa 700 mila aventi diritto.

Inoltre, andrebbe valutata la piena adeguatezza della limitata efficacia temporale dell'estensione della Carta ai docenti a t.d. con incarico annuale, che la norma in esame dispone per il solo 2023, rispetto agli orientamenti espressi nella pronuncia di infrazione pronunciata da parte della Corte di giustizia.

### **Articolo 16**

#### ***(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)***

Il comma 1 dispone che alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001<sup>21</sup>, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia (che viene pertanto designato

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 110:

ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.

l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

come autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione emessa dall'EUIPO, ai sensi del par. 2 dell'articolo 110). A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (che, ai sensi del par. 1 dell'articolo 110, costituiscono titoli esecutivi), vi appone la formula esecutiva.

**La RT** chiarisce che l'articolo individua l'autorità incaricata di verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al fine di apporre la formula esecutiva alle suddette decisioni, atto necessario per il proseguo dell'*iter* di recupero delle spese sostenute dalla parte interessata che ha, a suo tempo, adito l'EUIPO. A livello giuridico, la registrazione del marchio UE conferisce, al titolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l'EUIPO in caso di controversie sull'esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse. Al riguardo, al fine di dare attuazione all'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001, il Ministero della giustizia viene appunto indicato quale articolazione nazionale deputata ad apprestare il relativo servizio sul territorio nazionale. In particolare, questa amministrazione dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, di analoghi adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, dell'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda, però, i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l'altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all'estero in materia civile (articolo 4 del DPCM n. 84 del 2015, recante: *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, come modificato dal DPCM n. 99 del 2019”*). Il servizio di verifica dell'autenticità delle decisioni emesse dall'EUIPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell'ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria e, pertanto, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, istituirà un canale comunicativo diretto con gli uffici dell'EUIPO

---

assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.

per garantire che l'apposizione della formula esecutiva sia effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo.

Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all'EUIPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la presente norma interviene per dare attuazione ad impegni e obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. Si rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

### **Articolo 17**

#### ***(Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)***

L'articolo attribuisce la qualifica di "carte valori" agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Tali attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria. L'articolo in esame dispone, infine, circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

In particolare, il comma 1 prevede che gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono quindi qualificate "carte valori", secondo la disciplina recata dall'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, sull'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che gli attestati di cui al comma 1 siano prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

Il comma 3 prevede che con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. siano definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.

Il comma 4 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del Comune<sup>22</sup>.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**La RT** ribadisce che l'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della Direttiva UE 2004/38/CE.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma 2, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2023, e ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2024, come indicato nell'articolo 26, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, determinato ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, Tabella A; gli importi di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito istituendo capitolo di parte corrente. Al riguardo, si evidenzia che il citato fondo presenta l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Per la specifica degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, si precisa che, allo stato, non si dispone dell'esatto complessivo fabbisogno, stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:

	<b>Attestati Temporanei</b>	<b>Attestati Permanenti</b>
2019	4.300	3.900
2020	3.800	2.700
2021	2.700	2.800

Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, si ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell'emissione delle carte di identità elettroniche CIE.

	<b>CIE Emesse in Italia</b>	<b>CIE Emesse a Roma</b>	<b>% Emissione CIE a Roma su Italia</b>
2019	6.500.000	320.000	5%
2020	4.800.000	200.000	4%
2021	7.500.000	270.000	4%
2022	7.000.000	320.000	5%

<sup>22</sup> Si rammenta che la disciplina dell'imposta di bollo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. La disciplina dei diritti di segreteria, dovuti all'ente che svolge l'attività istruttoria, è contenuta negli articoli da 40 a 42 della legge n. 604 del 1962.

Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:

	Attestati Temporanei Roma	Attestati Permanenti Roma	% Emissione stimata su CIE	Attestati Temporanei Italia	Attestati Permanenti Italia	TOTALE Italia
2019	4.300	3.900	5%	86.000	78.000	164.000
2020	3.800	2.700	4%	95.000	67.500	162.500
2021	2.700	2.800	4%	67.500	70.000	137.500

Per l'anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell'importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti.

Gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell'Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni, le cui modalità saranno definite dalla Convenzione di cui al comma 3.

Il costo unitario degli attestati di cui al comma 1 è di € 1,25 e si stima che il fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza sia pari a 160.000 unità.

Infine, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la norma prevede che sugli attestati di cui al comma 1 dell'articolo si applica l'imposta di bollo. Pertanto si calcola che il versamento, a carico del richiedente, dell'imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno (comma 1)	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati evidenziati dalla RT, preso atto del criterio utilizzato per la stima della quantità di attestati, andrebbe illustrato il procedimento di stima del costo unitario indicato come pari a 1,25 euro.

Inoltre, circa la compensazione tra oneri amministrativi ed entrate da imposta di bollo, andrebbero forniti dati quantitativi più puntuali.

Sul comma 3, in particolare, dal momento che ivi si prevede che sia stipulata apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. ai fini della definizione delle caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, nonché dei costi di produzione e di distribuzione ai comuni e delle relative modalità, andrebbe confermato che tale convenzione, per i profili finanziari, avrà luogo potendo a tal fine l'Amministrazione avvalersi delle sole risorse che sono già previste dalla

legislazione vigente, trattandosi di entità non consolidata nel conto della PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)<sup>23</sup>.

## Articolo 18

### ***(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)***

L'articolo provvede a disporre una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare: l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni dettate da questo articolo del decreto-legge figura quella l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale (nella cui circoscrizione abbia sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento) della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il respingimento in frontiera od il provvedimento (del questore) di divieto di reingresso.

In particolare, il comma 1 aggiorna il decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale reca il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito TUE). In particolare, ivi sono apportate le seguenti modificazioni di maggior rilievo:

- alla lettera a) all'articolo 4 (*Ingresso nel territorio dello Stato*):
  - al punto 1) il comma 1 è sostituito mantenendone ferma l'intelaiatura con alcune integrazioni che conseguono al regolamento UE 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), là dove esso (cfr. suo articolo 3) annovera, tra i suoi elementi definatori, appunto l'autorizzazione ai viaggi (quale decisione adottata affinché i cittadini di Paesi terzi soddisfino la condizione d'ingresso poste dal codice delle frontiere Schengen) ed il documento di viaggio (passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto);
  - al punto 2) dopo il comma 1 sono inseriti i commi 1-*bis*-1-*quater*, recanti novelle all'articolo 4 del TUE. Un novello comma 1-*ter* prevede per i cittadini di Paesi terzi, salvi i casi di esenzione, l'obbligo di fornire i dati biometrici, ove richiesti, per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema EES (Entry/Exit System: "sistema di ingressi/uscite", istituito dal regolamento UE 2017/2226) e per l'effettuazione di verifiche di frontiera, precisando che, in caso di rifiuto, si adotti il provvedimento di respingimento (di cui all'articolo 10 del TUE). Anche il novello comma 1-*quater* ha riguardo alla registrazione dei dati nel sistema ingressi/uscite (EES). Essa è assicurata dall'autorità di frontiera – prevede la disposizione – la quale altresì provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero (anche mediante attrezzature installate ai valichi di frontiera) della durata massima

---

<sup>23</sup> A tale proposito, si segnala infatti che IPSZ spa, ancorché controllata al 100% dal ministero dell'economia e delle finanze, non è compresa nella lista nel settore S13 dei conti nazionali. Lo stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze presenta uno stanziamento (cap. 2141) di appena 188.000 euro annui circa a titolo rimborsi spese varie. Sulla società grava uno speciale regime di separazione contabile per quanto concerne le attività svolte per conto del dicastero dell'economia e delle finanze. Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, del gennaio 2023, Relazione sulla gestione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, pagina 57 e seguenti.

del soggiorno autorizzato. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita. Quest'ultima disposizione 'legifica' analogo previsione dettata dal d.P.R. n. 394 del 1999 per l'ingresso (art. 7, comma 2) e per l'uscita (art. 8, comma 1) dello straniero dal territorio dello Stato. Ancora, il novello comma 1-*quinquies* prevede l'adozione di uno o più regolamenti (decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia) per dare attuazione a taluni profili del regolamento UE 2017/2226 istitutivo del sistema ingressi/uscite (EES). In particolare, la decretazione ministeriale è chiamata determinare le "autorità di frontiera", nonché quelle "competenti in materia di immigrazione" (preposte alla verifica all'interno del territorio dello Stato italiano se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nello spazio Schengen, nonché all'esame delle condizioni di residenza dei cittadini di Paesi terzi nel territorio ad alle relative decisioni, e titolate a provvedere all'eventuale rimpatrio). Inoltre deve designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. La decretazione ministeriale sopra ricordata inoltre è chiamata a rendere disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali;

- il punto 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-*bis* e 2-*ter*. Il novello comma 2-*bis* dell'articolo 4 del TUE declina profili applicativi inerenti alla "autorizzazione ai viaggi", oggetto del regolamento UE 2018/1240 (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. La disposizione fa espresso rinvio, per tale autorizzazione ai viaggi, alle disposizioni del regolamento europeo citato da ultimo (suoi articoli 15, 17 e 18, rispettivamente) relative alle modalità pratiche di presentazione della domanda, al modulo di domanda e correlativi dati personali richiesti, al pagamento dei diritti per l'autorizzazione. Precisa inoltre che la decisione circa l'autorizzazione sia presa dall'Unità nazionale ETIAS (la quale, si ricorda, è presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno). Nonché esplicita che la decisione circa l'autorizzazione ai viaggi così adottata, sia impugnabile innanzi al giudice amministrativo. Il novello comma 2-*ter* dell'articolo 4 del TUE demanda ad uno o più regolamenti ministeriali la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati;
- alla lettera b) si interviene sul comma 8-*bis* dell'articolo 5 (*Permesso di soggiorno*), onde introdurre la menzione della "autorizzazione ai viaggi" (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale lì prevista. Prevede che la contraffazione o alterazione della comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, o di documenti preordinati al rilascio di tale autorizzazione, siano sanzionati (secondo dispone l'articolo 5, comma 8-*bis* del TUE) con la reclusione da uno a sei anni (ma se la falsità concerna un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni), salvo incremento della pena se il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale. In tal modo, la "comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi", menzionata dalla novella, risulta assimilata agli altri "documenti giustificativi" menzionati

dall'articolo 17 del citato regolamento (UE) 2018/1240 (il quale prevede che il richiedente l'ingresso nello spazio Schengen possa essere invitato a presentare "i pertinenti documenti giustificativi all'atto di ciascun ingresso").

- alla lettera d) si modifica l'articolo 13 (*Espulsione amministrativa*). L'aggiornamento sul comma 2 viene a ricomprendere, tra i casi sanzionati dall'espulsione amministrativa disposta dal prefetto, il soggiorno del cittadino di Paese terzo cui sia stata annullata o revocata la "autorizzazione ai viaggi" o si ritrovi 'fuori termine' (ossia, nella dicitura dell'articolo 3 del regolamento UE 2017/2226, non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del suo soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri). Altro aggiornamento (incidente sul comma 2-ter dell'articolo 13 del TUE) dispone invece per il caso in cui lo straniero 'fuori termine' rintracciato sia in uscita dalla frontiera italiana. Si prevede in tal caso che egli possa essere destinatario di un divieto di reingresso, decorrente dalla data di uscita dal territorio nazionale, valevole per un lasso temporale non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera). In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera (disposizione che si applica per il rinvio normativo al comma 13 di questo medesimo articolo 13 del TUE). Ulteriori modifiche introducono commi aggiuntivi entro l'articolo 13 del TUE. Il nuovo comma 2-*quater* prevede per i cittadini di Paesi terzi, salvi i casi di esenzione, l'obbligo di fornire i dati biometrici, ove richiesti, ai fini delle verifiche di frontiere previste in uscita dal codice delle frontiere Schengen. In caso di rifiuto, l'espulsione non è disposta né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne, impartendosi piuttosto un divieto di reingresso, secondo i termini poco sopra ricordati. Con l'aggiunta del comma 2-*quinquies* ancora entro l'articolo 13 del TUE si prevede che l'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informi l'interessato che il divieto di reingresso è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro 120 giorni ("tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso"). L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto, ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni relative alla protezione diplomatica (di cui all'articolo 2, comma 7, del TUE). L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla data del rintracciamento in frontiera) egli potrà far pervenire al questore le proprie osservazioni o deduzioni (anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero). L'aggiunta del comma 2-*sexies* individua nel tribunale amministrativo regionale l'autorità giudiziaria competente alla trattazione del ricorso al provvedimento (del questore) di divieto di reingresso. Ancora una novella incide sul medesimo articolo 14 del TUE, al comma 14-*bis*. Talché il divieto di reingresso è registrato nel sistema di informazione Schengen dall'autorità di pubblica sicurezza, anche ove si tratti di espulsione disposta dal giudice. La competenza ad inserire il divieto di reingresso nel sistema di informazione permane così 'centralizzata' in capo all'autorità di pubblica sicurezza.

Il comma 2 aggiorna conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Il comma 3 detta disposizioni in materia di accesso all'archivio comune di dati di identità. A rilevare qui sono i due regolamenti UE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi del 2019, n. 817 – istitutivo di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel

settore delle frontiere e dei visti – e n. 818 – istitutivo di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tali fonti hanno previsto, quali componenti della interoperabilità, l'istituzione di: un portale di ricerca europeo (ESP); un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune); un rilevatore di identità multiple (MID); un archivio comune di dati di identità (CIR, acronimo che sta per Common Identity Repository). La disposizione del decreto-legge viene a specificare che l'accesso a tale archivio comune dei dati di identità sia consentito alle autorità di polizia.

Il comma 4 prescrive sia sentito il Garante per la protezione dei dati personali nonché un termine di emanazione – 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – per i regolamenti ministeriali previsti.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza, ivi stabilendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-*bis*, nonché alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

**La RT** evidenzia sui commi 1 e 2 che l'articolo è teso all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo, infatti, reca la disciplina di attuazione nazionale delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818, al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. L'intervento ha, nel suo complesso, carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti – del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il comma 1, interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito "TUI"), apportando le modifiche necessarie al fine di consentire l'effettiva funzionalità del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), nonché la registrazione sia dei dati di ingresso e uscita degli stranieri che attraversano le frontiere esterne italiane (articolo 4, nuovo comma 1-*quater*, del TUI), sia dei dati relativi ai provvedimenti di respingimento alla frontiera (articolo 10, comma 1, TUI) o di divieto di reingresso (articolo 13, comma 2-*ter*, del TUI), adottati rispettivamente dalle Autorità di frontiera o dal Questore competente.

In particolare, si segnala l’inserimento, all’articolo 4, del nuovo comma 1-*quater* con il quale sono superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta, sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. Anche in tal caso, si rappresenta l’assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale. Il comma 1, peraltro, consente l’effettiva funzionalità del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS), modificando la disciplina nazionale al fine di prevedere l’ingresso e il relativo soggiorno – alle condizioni e nei termini previsti dalle norme unionali – in forza dell’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 ((articolo 4, nuovo comma 1, del TUI).

Il comma 2, prevede l’abrogazione di norme – di fatto assorbite dalle nuove previsioni – contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, realizzando interventi di mero raccordo normativo.

Certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e si conferma l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 3 conferma che, nel prevedere l’accesso all’archivio comune di dati di identità (CIR) – istituito dall’articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019 – costituisce un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, si segnala la previsione in cui si chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Al riguardo, evidenzia l’assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l’amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.

Sul comma 4 conferma che la norma prevede che i decreti ministeriali previsti al comma 1 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.

In merito al comma 5 sottolinea che la disposizione contiene la clausola d’invarianza di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni di cui

all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 6, evidenzia che la norma reca una specifica norma finalizzata a differire l'efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Assicura che la disposizione di differimento non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, infatti, che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1-3, in linea di massima, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, venendo al comma 4, si rammenta che l'apposizione di una clausola di invarianza, andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sul comma 6, si rinvia al comma 3 dell'articolo 26 recante la clausola di invarianza relativa a tutte le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle indicate al comma 1 dell'articolo in esame.

## **Articolo 19**

### ***(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)***

L'articolo, alle lettere a) e b), sostituisce il comma 185 della legge di bilancio 2022, prevedendo che al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali (lettera a). Quindi abroga il comma 187 (lettera b) della medesima legge, laddove era previsto che l'efficacia della misura di cui al comma 185 fosse subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**La RT**, riferisce che l'articolo reca modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano

La lett. a) modifica il contenuto del comma 185 dell'articolo 1 della citata legge n. 234. In particolare, da un lato, si conferma l'esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRAP e, dall'altro, si prevede che detta esenzione possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali.

In secondo luogo, con la lett. b), si prevede l'abrogazione del comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l'agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato *ex art. 107, par. 1, TFUE*.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

All'uopo, si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:

- non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
- non viene modificato il contenuto dell'agevolazione; infatti, anche l'attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un'esenzione ai fini IRES e IRAP.

Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell'impiego di utili.

Rileva che ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la RT originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell'ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili.

Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario per l'accesso all'agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma in esame determina una riformulazione del requisito per l'accesso alla agevolazione in parola, va ricordato che per la disposizione originaria - che prevedeva che l'accesso al beneficio era subordinato alla destinazione di almeno il 20% degli utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva di soggetti

disabili - la RT aveva stimato effetti in conto di minori entrate tributarie<sup>24</sup>; detto ciò, andrebbero comunque fornite maggiori informazioni in merito alle modificazioni di tali valori da ritenersi già scontati dai tendenziali di entrata ai sensi della legislazione vigente, alla luce del nuovo criterio di accesso alla agevolazione da parte delle Federazioni sportive per effetto della modifica in esame.

## **Articolo 20**

### ***(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724)***

L'articolo reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo, fra le altre, una nuova disciplina della questione relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge.

In particolare, il comma 1:

- alla lettera a), si aggiorna l'articolo 3 (*Divieto di concessione del Passaporto*) della citata legge riscrivendone la lettera b), sopprimendo la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- alla lettera b) dopo l'articolo 3 è inserito il comma 3-*bis* in cui si introduce nella legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis*. introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis*. La nuova disposizione prevede che il PM o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. Il comma 2 individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3-*bis* il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti c.p.c., in modo da assicurarne celerità e snellezza. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (Questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza) e al Comune in cui risiede l'interessato, affinché tali enti siano a conoscenza del provvedimento, tanto per il caso in cui venga loro richiesto il rilascio di un documento valido per l'espatrio, quanto perché possano provvedere al ritiro del documento già rilasciato, essendo sopravvenuta una circostanza che ne avrebbe legittimato il diniego.
- alla lettera c) si modifica l'articolo 4 della legge n. 1185 recando una disposizione di coordinamento conseguente all'introduzione dell'articolo 3-*bis*. In particolare, si prevede che quando il cittadino italiano è residente all'estero, i provvedimenti autorizzatori contemplati

---

<sup>24</sup> RT annessa al maxi emendamento A.S. 2448, pagina 75-76.

dall'articolo 3 sono emessi dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria, nella cui giurisdizione territoriale risiede. Con la novella si precisa, inoltre, che l'emissione del provvedimento di inibitoria è in ogni caso di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria

- alla lettera d) la disposizione modificativa è infine volta all'aggiornamento del secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta, si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti c.c. (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile.

**La RT**, ribadisce preliminarmente che l'articolo in esame interviene sulla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sostituendo e integrando alcune norme, nonché introducendo una nuova disposizione per meglio disciplinare la questione del rilascio e del ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge.

L'aggiornamento della normativa si ritiene indispensabile al fine di assicurare, sotto il profilo della proporzionalità ed effettività, un equilibrato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di circolazione, che è garantito anche a livello euro-unitario (art. 3, par. 2 del Trattato dell'unione europea, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'interesse del minore che è tutelato attraverso il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e 143, 147 e 315-*bis* del codice civile). Pertanto, le modifiche introdotte sono dirette a tutelare i predetti diritti ed interessi dei soggetti coinvolti nonché ad evitare il vaglio di compatibilità con i principi del diritto comunitario, vaglio dal quale possa scaturire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Le norme, sia quelle riviste che quelle di nuova introduzione, attuano un superamento della vigente disciplina: infatti, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non vi sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); tale autorizzazione prevedeva una procedura più complessa e farraginoso che male si coniuga con le esigenze di snellezza e celerità dettate dalla Riforma del processo civile, creando arretrato e lungaggini procedurali.

La competenza a decidere è ora rimandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate.

In particolare, viene sostituita la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), la quale è strettamente connessa all'introducendo articolo 3-*bis* che contempla l'ipotesi in cui il tribunale inibisca il rilascio del passaporto al genitore, qualora si abbia fondato motivo di prevedere che il suo trasferimento all'estero sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, prevedendo, inoltre, che è il giudice a stabilire la durata dell'inibitoria in misura non superiore a due anni.

La disposizione, come sopra detto, prevede che la domanda di inibitoria sia presentata tramite ricorso al tribunale del luogo di residenza del minore e nel caso in cui il minore è residente all'estero al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE o se è pendente un procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia, è proposta al giudice che già sta procedendo), mentre sul ricorso contro il provvedimento proposto dal pubblico ministero e dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, il giudice decide con provvedimento camerale anche in relazione alle spese del procedimento stesso.

Infine, copia del provvedimento che eventualmente inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità indicata all'art. 5 della stessa legge e al comune di residenza dell'interessato. In tale ottica, dunque, le casistiche relative ai divieti di rilascio del predetto documento, menzionate all'art. 3 della legge sopra citata, vengono rettifiche con la sostituzione dell'intera lettera b), per la quale il riferimento del divieto è ora collegato alla dichiarazione inibitoria del tribunale contenuta nella norma di nuova introduzione.

La rettifica apportata, poi, all'art. 4 della L. 1185/67 è necessaria per adeguare i riferimenti normativi, dovuti all'introduzione del citato art. 3-*bis*. Al riguardo, al fine di prevenire dubbi interpretativi si prevede la sostituzione del riferimento all'articolo 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 con quello più corretto ed attuale dell'articolo 34 del decreto legislativo 71/2011, precisando comunque che resta competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-*bis*, mentre l'integrazione dell'art. 12 è, infine, indispensabile per conformare il dettato normativo alle modifiche intervenute riguardo al "nucleo familiare" differentemente inteso a seguito della classificazione, anche a livello giuridico, di situazioni già codificate e di nuove situazioni individuate nell'ambito del panorama sociale, nonché per apprestare la dovuta tutela alle persone più fragili, per la quali sussiste l'obbligo di sostentamento da parte della persona che soggiace al divieto di rilascio o che è interessata al ritiro del passaporto.

Sotto il profilo giuridico, si rappresenta che si tratta di limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.) in presenza di esigenze di rango superiore - quali l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori - che devono essere espressamente previste dalla legge per consentire che diritti fondamentali e primari dell'individuo non vengano compressi.

Sotto il profilo finanziario, segnala, invece, la natura ordinamentale e precettiva del presente articolo che contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla di particolare da osservare ritenuto il tenore ordinamentale e procedurale delle disposizioni.

## **Articolo 21**

### ***(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))***

La norma reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico.

Nello specifico, il comma 1 riscrive il comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 che nella sua versione vigente disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso. Le modifiche apportate eliminano il riferimento a più servizi di interrompibilità e alla partecipazione esclusivamente alle sole "società utenti finali", nonché estende la partecipazione al servizio anche agli accumuli. Inoltre, viene abrogato il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 che prevede l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza dal pagamento degli oneri di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

Il comma 2 prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

**La RT** afferma che le modifiche in esame discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

Per la RT la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività.

In particolare, la modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo – secondo le indicazioni della Commissione europea – l'estensione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 a partire dal 1° gennaio 2023, si prevede l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta.

Inoltre, si prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022 (comma 2).

Ciò premesso, la RT evidenzia che i beneficiari dell'esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell'energia presenta un'incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l'esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a € 141.099.604,00.

**Al riguardo**, atteso che i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività e che la norma provvede ad eliminare una esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta, non si hanno osservazioni da formulare se non chiarire la decorrenza dell'abrogazione del comma 19 e quindi l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità, considerato che la RT afferma che tale abrogazione decorre dal 1° gennaio 2023 mentre nella norma non risulta alcuna indicazione specifica.

## **Articolo 22**

### ***(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)***

La norma abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in base al quale gli investimenti sulle reti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica "F" o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare sono automaticamente ammessi al riconoscimento di una

remunerazione a valere sulle tariffe a carico dei consumatori, senza necessità di una valutazione da parte dell'Arera dei criteri di efficienza normalmente applicati.

**La RT** afferma che la disposizione non determina alcun impatto sulla finanza pubblica, in quanto essa è finalizzata al contenimento degli importi delle tariffe e quindi degli oneri posti a carico dei clienti finali del gas.

L'articolo in esame reca l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'art. 23 del decreto legislativo 164/2000, - concernente l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE (cd direttiva sul gas) - introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il citato articolo 23 attribuisce ad ARERA il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, nonché le tariffe per lo stoccaggio, tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali e, in particolare, le aree del Mezzogiorno.

La disposizione che si intende abrogare stabilisce l'obbligo a carico di ARERA di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese.

La RT chiarisce che l'abrogazione si è resa necessaria per garantire la compatibilità del quadro nazionale con la normativa europea in quanto la disciplina introdotta dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale la Commissione ha rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione. Infatti la Direttiva riserva alle predette autorità di regolazione la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili.

Ad avviso della Commissione l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva.

**Al riguardo**, atteso che alla norma oggetto di abrogazione non erano stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

## Articolo 23

### ***(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)***

L'articolo reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

Il comma 1, lettere a)-bb) aggiorna a tal fine il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, cui sono apportate le seguenti modificazioni di maggior rilievo:

- alla lettera a) aggiorna le definizioni ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24
- alla lettera b) all'articolo 2 (*Definizioni*), al comma 1 si chiarisce la differenza tra prodotti a duplice uso listati e non listati (già definiti dal decreto legislativo 221/2017) e definisce la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica;
- -alla lettera c) all'articolo 3 (*Controllo dello Stato*) si dispone che siano subordinati a controllo e autorizzazioni anche le operazioni concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del regolamento duplice uso.
- alla lettera d) all'articolo 4 (*Autorità competente*) si chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione del decreto è l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), articolazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), precisando altresì che il personale di tale autorità include anche le unità già ivi distaccate per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 185/1990 (sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).
- alla lettera e) all'articolo 5 (*comitato consultivo*) oltre ad aggiornare le denominazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della cultura, si recano alcune modifiche al Comitato Consultivo presso l'Autorità UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative;
- alla lettera f) all'articolo 7 (*Transito*) si specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso (listati e non listati) e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda le operazioni di transito vietate di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive Ue.
- alla lettera g) all'articolo 8 (*Procedimento autorizzativo*), si specifica che, salva diversa previsione nei regolamenti UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica.
- alla lettera h) all'articolo 9 (*Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»*) si chiarisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati (e la prestazione di servizi accessori) possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione anche su richiesta del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone anche che gli operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica (anche se non compresi negli elenchi di cui all'allegato I

del regolamento duplice uso), hanno l'obbligo di informare l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione. Si prevede anche che l'Autorità UAMA comunichi l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- alla lettera i) all'articolo 10 (*Autorizzazione specifica individuale*) si prevedono norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta dall'Autorità UAMA. La procedura di richiesta dell'autorizzazione viene semplificata, sopprimendo il riferimento all'obbligo di timbratura della dichiarazione della parte acquirente (*end user statement*);
- alla lettera l) all'articolo 11 (*Autorizzazione specifica individuale*) si precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura. Viene inoltre soppresso il riferimento alla predisposizione, da parte del Maeci, di linee guida per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento antitortura. Si prevede inoltre che l'Autorità UAMA possa accordare una o più proroghe della durata di un'autorizzazione globale individuale.
- alla lettera m) all'articolo 12 (*Autorizzazione generale dell'Unione europea*), precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati.
- alla lettera o) all'articolo 14 (*Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione*) si sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.;
- alla lettera p) all'articolo 15 (*Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea*), si prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS).;
- alla lettera q) all'articolo 16 (*Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari*), comma 3, si apportano aggiornamenti formali;
- alla lettera r) all'articolo 17 (*Misure Ispettive*): si inseriscono anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive. Si prevede anche l'Autorità UAMA possa svolgere tali attività anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. Viene di conseguenza eliminato il riferimento ad un apposito decreto del MAECI per disciplinare tale collaborazione.;
- alla lettera s) l'articolo 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati*) è riformulato, ivi prevedendosi che in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estenda la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie. Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa.;
- alla lettera t) all'articolo 19 (*Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura*) si opera un intervento analogo a quello della lettera precedente, per le violazioni del regolamento

anti tortura. La nuova formulazione colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e prevede che le due pene siano comminate congiuntamente. La norma precisa, inoltre, i termini stabiliti per la comunicazione delle informazioni e della conservazione della documentazione relativa alle operazioni, in linea con quanto disposto per i prodotti a duplice uso. La presente modifica dovrà essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento 2019/125;

- alla lettera u) all'articolo 20 (*Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali*) si riformula il testo prevedendo una sanzione amministrativa (da 15.000 a 90.000 euro) per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti (uniformando così il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura);
- alla lettera v) all'articolo 21 (*Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari*) si allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Anche in questo caso, si colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e si introduce la cumulatività delle due pene.
- alla lettera z) dopo l'articolo 21 si introduce un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce il carattere obbligatorio della confisca. La norma precisa anche che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

**La RT** evidenzia che l'articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo 2017, n. 221 che rivestono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare le lettere a), b), c), d) numeri 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z) e aa) recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo, volte a migliorare l'interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica.

Sulla lettera d), numero 3) secondo periodo, rileva che ivi s'inserisce una norma di raccordo con legge n. 185/1990, che prevede, all'articolo 30, la possibilità per l'UAMA di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l'Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente.

Conclude assicurando comunque che la disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla lettera e), laddove si prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica, afferma che tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto precede, conferma che l'UAMA (articolazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del DPR n. 95/2010, già esercita le attribuzioni di

competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa unionale) potrà svolgere le funzioni previste dall'articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi e rassicurazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Si rinvia al comma 3 dell'articolo 26, laddove è riportata la clausola di invarianza riferita a tutte del disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

#### **Articolo 24**

***(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)***

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), relativo alla locazione senza conducente. In particolare:

- si sostituisce il comma 2, al fine di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro e non solo sul trasporto internazionale. Inoltre, si prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro;
- si sostituisce il comma 3, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa (es. impresa di noleggio);
- si modifica la lettera a) del comma 4, mantenendo il limite delle 6 tonnellate di massa solo per i veicoli dati in locazione senza conducente alle imprese che esercitano trasporto di merci in conto proprio. Tale limite viene meno per il trasporto di merci per conto di terzi;
- si sostituisce il comma 5, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, che ha semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di locazione di veicoli senza conducente;
- si sostituisce il comma 6, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli in esame.

Il comma 2 consente l'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente a condizione che:

- il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
- il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
- il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

I commi 3 e 4 prescrivono l'obbligo del possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

- contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

- qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

La predetta documentazione può essere sostituita da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Il comma 5 dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscriva il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Il comma 6 individua quale punto di contatto nazionale la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 7 dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 84/647/CEE, non più coordinato con le disposizioni eurounitarie.

Il comma 8 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** afferma che l'articolo dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito ai commi da 1 a 4 e 7, afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 5 e alla previsione che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscriva il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la RT rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 6 che individua il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la RT sottolinea che il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri e che lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (*European Registers of Road Transport Undertakings*). In merito, la RT

rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà le funzioni di cui all'articolo 3-*bis* della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e della clausola di invarianza finanziaria presente al comma 8, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 25**

#### ***(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)***

La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Nello specifico:

- si sostituisce il comma 2 dell'articolo 1, al fine di prevedere che le disposizioni del decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;
- si sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, al fine di recepire la disposizione secondo cui sono sleali gli annullamenti da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve;
- si sostituisce il comma 1 dell'articolo 9, al fine di prevedere la possibilità da parte di fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

**La RT** afferma che l'articolo in esame nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La RT, oltre a descrivere il contenuto delle modifiche, sottolinea che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che la norma amplia la platea dei soggetti che possono presentare denuncia all’Autorità di contrasto italiana includendo anche i fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale, andrebbe assicurato che la predetta Autorità possa provvedere ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 26** **(Disposizioni finanziarie)**

L’articolo reca la norma relativa alle autorizzazioni di spesa concernenti gli oneri previsti da alcuni articoli del decreto-legge e l’indicazione delle relative coperture finanziarie, oltre a indicare la clausola di neutralità con riferimento a tutte le altre disposizioni.

In particolare, il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l’anno 2023, a euro 88.141.617 per l’anno 2024, a euro 98.949.185 per l’anno 2025, a euro 79.846.599 per l’anno 2026, a euro 80.116.134 per l’anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l’anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in 3.024.000 per l’anno 2023, a euro 3.097.000 per l’anno 2024, a euro 3.286.000 per l’anno 2025, a euro 3.574.000 per l’anno 2026, a euro 4.097.000 per l’anno 2027, a euro 4.773.000 per l’anno 2028, a euro 5.258.000 per l’anno 2029, a euro 5.624.000 per l’anno 2030, a euro 5.694.000 per l’anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall’anno 2032 si provvede:

- a) quanto a euro 5.042.028 per l’anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione “Soccorso civile”;
- b) quanto a 120.000 euro per l’anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
- c) quanto a euro 44.874.000 per l’anno 2023, a euro 44.997.000 per l’anno 2024, a euro 68.345.716 per l’anno 2025, a euro 70.817.750 per l’anno 2026, a euro 71.610.285 per l’anno 2027, a euro 72.741.815 per l’anno 2028, a euro 73.226.815 per l’anno 2029, a 73.592.815 per l’anno 2030, a euro 73.861.396 per l’anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall’anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- d) quanto a euro 3.332.509 per l’anno 2023, a euro 33.638.768 per l’anno 2024 e a euro 21.286.620 per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT**, evidenzia che la disposizione reca la copertura finanziaria per gli articoli che comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo aver riepilogato gli oneri, assicura per tutte e quattro le modalità di copertura di cui alle lettere a)-d) che i fondi presentano le necessarie disponibilità.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	a	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"	s c	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4
1	b	Riduzione Tabella A - Ministero dell'Interno	s c	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
1	c	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, L. 234/2012	s c	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8
1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021	s c	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	-3,3	-33,6	-21,3	0,0
1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021 - effetti riflessi	s c					-1,6	-16,3	-10,3	0,0	-1,6	-16,3	-10,3	0,0

**Al riguardo**, rinviando alle singole disposizioni richiamate per i profili inerenti alla stima degli oneri, va evidenziato che in relazione alla lettera a) del comma 2, la norma provvede a per quota parte degli oneri previsti, per il 2023 e a decorrere dal 2024, a

carico della riduzione degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente relativi alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti alla corresponsione dei compensi previsti per il richiamo del personale “volontario” dei Vigili del fuoco. Sul punto, pur riscontrata la corrispondenza degli importi indicati in relazione ai diversi piani gestionali dei capitoli 1802 e 1822 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per la copertura dei fabbisogni di spesa connessi ai richiami del personale volontario, per cui si rinvia all’articolo 12, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla effettiva sostenibilità della riduzione di spesa a fronte dei fabbisogni previsti in ragione annua per l’Amministrazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione dei delicati compiti previsti dalla normativa per tale istituzione.

Con riferimento alla lettera b), posto che il fondo speciale reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

Quanto alla componente di copertura indicata alla lettera c), relativa al Fondo per il recepimento della normativa europea<sup>25</sup>, preso atto che esso reca le occorrenti disponibilità, andrebbe solo acquisita conferma che le residue risorse siano idonee a fare fronte ad altri utilizzi programmati.

Parimenti, venendo alla lettera d) del comma 2, riguardo alla dotazione per le annualità 2023/2025 del fondo assunzioni previsto dal comma 607 della legge di bilancio 2022<sup>26</sup>, andrebbero richieste conferme in merito all’adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa.

---

<sup>25</sup> Capitolo 2815 dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2023/2025, che reca una previsione di spesa di 155,4, 180,4 e 185,4 milioni nelle annualità del triennio. La disponibilità di competenza per il 2023 alla data 9 giugno scorso era di 72 milioni di euro circa. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, interrogazione al 9 giugno 2023.

<sup>26</sup> Capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2023/2025, che reca una previsione di spesa di 169,7, 194,6 e 174,8 milioni nelle annualità del triennio 2023/2025. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, doc. cit. interrogazione al 9 giugno 2023.

Sul comma 3, recante la clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni diverse da quelle indicate al comma 1, per cui è previsto che alle attività previste le Amministrazioni interessate provvederanno avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, va nuovamente ribadito che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedono simili clausole, le stesse debbano accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano realmente idonei a comprovarne la piena sostenibilità. In caso, contrario, risolvendosi in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come di recente osservato dalla Corte dei conti<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> L'Organo di controllo ha da ultimo rilevato che “nonostante stringenti vincoli (normativi ndr), continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie. Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme in futuro maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste. In tal caso si determinerebbe però una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra. Si ricorda che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili. Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che non sempre, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio. Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012)”. Cfr. Corte dei conti, SS.RR., Del. 6 aprile 2023, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, III quadrimestrale 2022, pagina 3-5.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2023 [Nota breve n. 4](#)  
Le previsioni economiche di primavera 2023 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 56](#)  
**A.S. 674:** "Interventi a sostegno della competitività dei capitali"
- " [Nota di lettura n. 57](#)  
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (**Atto del Governo n. 45**)
- Giu 2023 [Nota di lettura n. 58](#)  
**A.S. 651:** "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici"
- " [Nota breve n. 5](#)  
Pacchetto di primavera 2023 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 59](#)  
**A.S. 747:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 2/1](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/2](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/3](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri e la difesa (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/4](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/5](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/6](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/7](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/8](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (**A.S. 442**)
- " [Nota di lettura n. 60](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto del Governo n. 49)